

Regolamento interno del CPC di Chiasso

CAPITOLO I

Generalità

- Applicazione**
- Art. 1** Il presente Regolamento concerne il Centro professionale commerciale di Chiasso (in seguito CPC) che riunisce in un medesimo istituto due sezioni: la Scuola media di commercio (in seguito SMC) e la Scuola professionale commerciale (in seguito SPC), sia per i percorsi che conducono al diploma di commercio, rispettivamente attestato federale di capacità, sia per quelli della maturità professionale commerciale.
- Basi legali**
- Art. 2**
1. Il presente Regolamento interno si basa sul Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali dell'11 settembre 2001 e sulle leggi federali e cantonali in esso citate.
 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998, del Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 1° aprile 2008, della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e del rispettivo Regolamento di applicazione del 19 maggio 1992, della Legge cantonale sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 e successive modifiche.

CAPITOLO II

Docenti

A) Collegio dei docenti

Definizione e composizione del collegio	Art. 3	<ol style="list-style-type: none">1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti (nominati, incaricati e supplenti) e degli altri operatori pedagogici con sede di servizio presso l'istituto; la partecipazione alle sedute è obbligatoria.2. I docenti e gli operatori pedagogici che non hanno la sede di servizio presso l'istituto possono partecipare alle sedute del collegio, a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni di lavoro.3. Il personale amministrativo dell'istituto può partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e per la discussione sulla relazione annuale.4. Il direttore e i vicedirettori dell'istituto sono membri del collegio dei docenti.
Compiti del collegio	Art. 4	<p>Il collegio dei docenti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;c) promuove le sperimentazioni in materia di organizzazione, di programmi, di metodi e di tecniche di insegnamento, nei casi in cui non sono competenti il Consiglio di Stato o il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura;d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;e) si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento del corpo insegnante;f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione dell'istituto;g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione e con la scuola in generale;i) elabora e modifica il regolamento interno dell'istituto.
Cariche	Art. 5	<ol style="list-style-type: none">1. Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico un presidente, cui compete la direzione delle sedute, un vicepresidente e un segretario, cui compete la redazione del verbale delle sedute.2. Le cariche di presidente e vicepresidente del collegio dei docenti sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione dell'istituto.
Riunioni	Art. 6	Il collegio dei docenti si riunisce almeno 2 volte all'anno.
Convocazione	Art. 7	<ol style="list-style-type: none">1. Il collegio dei docenti è convocato dal direttore dell'istituto di sua iniziativa o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.2. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta,

salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

3. I docenti dell'istituto possono venir convocati separatamente secondo i due ordini di scuola (SMC e SPC) per oggetti riguardanti solo una o l'altra sezione; in questo caso le modalità di convocazione e di funzionamento sono quelle del collegio unico.

Deliberazioni

Art. 8

1. Il collegio dei docenti può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. In mancanza del numero legale per deliberare, il collegio viene riconvocato 2 settimane dopo.
3. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande; in casi urgenti, all'inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza dei membri presenti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti; le votazioni avvengono per alzata di mano. A richiesta anche di un solo membro la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.
5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
6. Di ogni seduta viene steso un verbale.

Commissioni speciali

Art. 9

1. Il collegio dei docenti può istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari.
2. Il collegio può designare, all'inizio di ogni anno, i delegati per lo studio dei seguenti problemi, in collaborazione con il consiglio di direzione:
 - a) gestione della biblioteca e delle attività culturali;
 - b) organizzazione delle attività sportive e ricreative;
 - c) promozione dell'istituto e orientamento degli allievi;
 - d) proposte di ordine pedagogico-didattico.
3. I delegati possono avvalersi dell'aiuto degli allievi e di eventuali collaboratori esterni, scelti con l'accordo del consiglio di direzione.

B) Responsabilità dei docenti

Orari	Art. 10	<ol style="list-style-type: none">1. Il docente deve rispettare e far rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni.2. Le lezioni vanno impartite nel rispetto dell'orario personale; eventuali scambi di ore sono autorizzati unicamente dalla direzione, su richiesta del docente interessato. Lo scambio di aule va annunciato al vicedirettore responsabile degli orari speciali, in sua assenza in segreteria.
Assenze	Art. 11	<ol style="list-style-type: none">1. I docenti sono invitati a segnalare tempestivamente i periodi di assenza prevedibili quali il servizio militare, i congedi, la partecipazione a corsi.2. Per le assenze imprevedibili, il docente dovrà mettersi in contatto con la direzione il più presto possibile, direttamente ai numeri telefonici privati dei membri della direzione incaricati di organizzare le supplenze.
Supplenze	Art. 12	<ol style="list-style-type: none">1. Tutti i docenti, indipendentemente dal loro rapporto di impiego, sono tenuti ad effettuare 3 ore settimanali di supplenza non retribuita o il numero di ore corrispondenti al loro rapporto di impiego (LORD Art. 82).2. Per i periodi di assenza prolungata, il docente dovrà prendere contatto con il supplente al quale consegnerà tutto il materiale necessario. Al termine della supplenza il docente riceverà lo scarico dal supplente, per il lavoro eseguito.
Responsabilità	Art. 13	Ogni docente è responsabile della classe in cui insegna ed è tenuto ad osservare che gli allievi applichino le disposizioni del regolamento.
Controllo del registro di classe	Art. 14	All'inizio della lezione il docente controlla la presenza degli allievi, riporta sul registro di classe nome e cognome degli assenti e appone la sua firma.
Controlli	Art. 15	Le assenze prolungate degli allievi, i casi gravi di indisciplina o i preoccupanti e vistosi cali nell'applicazione con ripercussioni sul profitto, sono da segnalare, non appena riscontrati, alla direzione.
Cambiamenti	Art. 16	I docenti sono pregati di annunciare immediatamente alla direzione della scuola qualsiasi cambiamento dello stato di famiglia, del luogo di domicilio, dell'indirizzo e di ogni altra variazione che possa influire sul loro stato di servizio.
Lezioni private	Art. 17	A tutti i docenti della Scuola è vietato impartire lezioni private agli allievi dell'Istituto.

CAPITOLO III

Allievi

A) Organi di rappresentanza

Definizione e loro	Art. 18	Gli organi di rappresentanza degli allievi del CPC sono:
---------------------------	----------------	--

composizione		a) l'assemblea degli allievi iscritti alla SMC; b) l'assemblea degli allievi iscritti alla SPC.
Costituzione	Art. 19	La costituzione delle assemblee avviene previa informazione della direzione dell'istituto agli allievi.
Compiti	Art. 20	Le assemblee degli allievi: a) discutono e deliberano su problemi che interessano gli allievi; b) formulano all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi; c) esprimono l'opinione degli allievi nelle consultazioni su problemi scolastici; d) designano i propri delegati nel collegio dei docenti e nelle eventuali commissioni speciali dell'istituto.
Convocazione	Art. 21	La convocazione delle assemblee degli allievi deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.
Regolamento	Art. 22	Le assemblee degli allievi sono disciplinate da un regolamento adottato dalle assemblee stesse e approvato dal consiglio di direzione.
Riunioni	Art. 23	Le riunioni delle assemblee degli allievi possono aver luogo anche in tempo di lezione per un massimo di 10 ore-lezione per anno scolastico, evitando di essere ripetute nel medesimo giorno della settimana e alla medesima ora. Quando l'assemblea è tenuta nelle ore di scuola la presenza degli allievi è obbligatoria.
Deliberazioni	Art. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'assemblea degli allievi può deliberare solo se è presente almeno 1/4 dei suoi membri. 2. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande. 3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema proporzionale e a richiesta anche di un solo membro devono essere effettuate a scrutinio segreto. 4. Gli organi dell'assemblea degli studenti informano la direzione dell'istituto sulle decisioni adottate, entro 3 giorni.

B) Riunione di una o più classi

Scopo	Art. 25	Gli allievi di una o più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.
Riunioni	Art. 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta della maggioranza degli allievi o dei docenti. 2. Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell'orario di lezione. 3. Il docente di classe e i docenti interessati, preventivamente convocati, vi partecipano.

C) Norme di comportamento e sanzioni disciplinari

In generale	Art. 27	<p>1. Nell'istituto tutti hanno il dovere di osservare un comportamento corretto e conforme alle disposizioni del consiglio di direzione; all'inizio dell'anno scolastico allievi e docenti vengono convenientemente informati sul contenuto delle disposizioni in vigore. Si presterà la massima attenzione alla cura della salute degli allievi. Sull'area scolastica e durante le attività scolastiche fuori sede è proibito fumare, bere alcolici o bevande simili, consumare qualsiasi tipo di sostanze illecite. Nei casi gravi verrà richiesto anche un referto medico e/o avvisata la Polizia.</p> <p>2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comportamentali il consiglio di direzione stesso ha la possibilità di intervenire con sanzioni disciplinari.</p> <p>3. Le sanzioni disciplinari previste nei confronti degli allievi sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) richiamo con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell'allievo e direttamente all'allievo se maggiorenne e, nel caso di apprendisti, anche al datore di lavoro; b) nei casi più gravi vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 37 del regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali dell'11 settembre 2001; c) nell'ambito dei corsi di recupero e facoltativi è data facoltà al docente di proporre alla direzione, per giustificati motivi, l'esclusione di un allievo dalla frequenza del corso. d) Il Consiglio di classe potrà escludere dalle attività sportive-culturali-aziendali quegli allievi che sono insufficienti in condotta e/o che si sono fatti notare per ripetuti comportamenti scorretti e non conformi alle disposizioni emanate dal consiglio di direzione. Questi allievi saranno tenuti a frequentare la scuola durante il periodo dedicato all'attività extra-scolastica e potranno essere costretti a svolgere attività utili per la scuola.
Aule	Art. 28	<p>E' richiesta la massima pulizia nelle aule, nell'atrio e soprattutto nelle toilettes e sul piazzale. Nelle aule è vietato consumare cibi e bevande.</p> <p>Al termine delle lezioni le aule devono essere lasciate in perfetto ordine: finestre chiuse, luci spente e lavagne pulite.</p> <p>Ogni allievo è responsabile del materiale affidatogli e delle strutture a sua disposizione. Eventuali guasti, manomissioni o irregolarità, sono da segnalare al docente all'inizio di ogni lezione. Tutte le spese che ne derivano sono a carico del responsabile o della classe.</p>
Inizio delle lezioni e pause	Art. 29	<p>Al suono del gong tutti devono trovarsi già in aula.</p> <p>Durante le pause non si esce in principio dall'area scolastica (piazzale entrata scuola).</p>
Materiale personale	Art. 30	<p>Mantelli, caschi e ombrelli vanno lasciati, di regola, fuori dalle aule, appesi o riposti sui rispettivi attaccapanni o nei portaombrelli.</p> <p>Portamonete o altri oggetti di valore non devono essere lasciati incustoditi. In caso di furto la scuola declina ogni responsabilità.</p>

Cassa allievi

- Art. 31**
1. Per la gestione del denaro depositato a beneficio diretto degli allievi e per finanziare loro attività o consumi che eccedono i crediti disponibili a preventivo, la scuola fa capo ad una cassa allievi.
 2. La cassa allievi viene alimentata da contributi periodici o occasionali degli allievi e viene gestita secondo le direttive emanate dal Consiglio di Stato.
 3. La scuola emette di regola una tassa annuale a carico degli allievi, che serve a coprire la parte di materiale scolastico e stampati a carico degli allievi, la manutenzione dei rampichini e della sala di muscolazione, come pure la rifusione di danni anonimi alle infrastrutture della scuola.
 4. La tassa annuale percepita varia tra Fr. 35.—(minimo) e Fr. 65.—(massimo) per apprendisti della SPC/SMP e tra Fr. 60.—(minimo) e Fr. 100.—per allievi della SMC. Il consiglio di direzione fissa all'inizio di ogni anno scolastico l'entità precisa della tassa da versare alla cassa allievi.
 5. Gli allievi che incontrassero problemi nel pagamento della tassa annuale richiesta, a causa di difficoltà finanziarie, dovranno discutere con la Direzione su un eventuale rateizzazione del loro versamento.
 6. All'allievo che dovesse abbandonare la scuola verrà restituita la sua quota parte non spesa, previa comunicazione di un conto corrente postale o bancario sul quale effettuare il versamento.
 7. Le eccedenze cumulabili a fine anno scolastico possono essere impiegate per finanziare l'organizzazione di attività e l'acquisto di attrezzature e materiale a beneficio degli allievi.
 8. Il consiglio dei docenti nomina 2 revisori che dovranno certificare il resoconto della cassa allievi nonché effettuare 2 controlli interni all'anno in collaborazione con il Consiglio di Direzione.

D) Assenze

Obbligo della frequenza

- Art. 32**
1. Gli allievi dell'istituto sono tenuti a frequentare regolarmente:
 - a) i corsi obbligatori e opzionali previsti dall'orario settimanale;
 - b) i corsi facoltativi e di recupero ai quali sono iscritti;
 - c) le attività scolastiche sia di carattere culturale sia di carattere sportivo organizzate dall'istituto in sede o fuori.
 2. In caso di assenza non prevedibile gli allievi sono tenuti ad avvertire telefonicamente la segreteria, prima dell'inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio. In caso contrario l'assenza verrà considerata arbitraria.
 3. In caso di frequenza inferiore all' 85 % delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, indipendentemente dalla presentazione di certificati medici, la direzione della scuola può segnalare l'inadempienza alla DFP che, a sua volta, può escludere l'apprendista o lo studente dagli esami finali scolastici o, nel caso di giovani che frequentano classi intermedie, può imporre la ripetizione dell'anno scolastico
 4. In caso di frequenza inferiore all'85% delle lezioni impartite in una materia nel corso di un semestre, il docente ha la facoltà di non assegnare la nota semestrale (con motivazione in forma scritta) e l'eventuale nota finale quando prevista nel percorso formativo.

Dispense

- Art. 33**
1. Gli allievi possono inoltrare una richiesta scritta e motivata di esonero dalle attività scolastiche organizzate dall'istituto; la decisione spetta al consiglio di direzione.

2. Gli allievi sono dispensati dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico che attesti la permanente o temporanea impossibilità di seguire le lezioni.

Assenze prevedibili **Art. 34** 1. Eventuali assenze, anche da singole lezioni, per fondati motivi personali o familiari o per particolari impegni sociali o sportivi devono essere preventivamente comunicate al docente di classe e alla direzione.

2. Le assenze di cui sopra vengono registrate regolarmente.

Controllo delle assenze e dei ritardi **Art. 35** 1. La registrazione delle assenze e dei ritardi avviene nel registro di classe della cui compilazione è responsabile un allievo designato all'inizio dell'anno scolastico dal docente di classe; in sua assenza subentra un sostituto, designato pure lui all'inizio dell'anno scolastico dal docente di classe.

2. Il controllo delle assenze e dei ritardi e delle relative giustificazioni è di competenza del docente di classe in base alle indicazioni fissate all'inizio di ogni anno scolastico dal consiglio di direzione e comunicate ad allievi, docenti, datori di lavoro e famiglie.

Comunicazione delle assenze **Art. 36** 1. Le assenze vengono regolarmente comunicate ai rappresentanti legali degli allievi e agli allievi stessi se maggiorenni i quali sono pure tenuti a firmare le giustificazioni.

2. I datori di lavoro vengono regolarmente informati delle assenze dei loro apprendisti; essi sono pure tenuti a firmare le giustificazioni.

Frequenza irregolare, assenza arbitraria e sanzioni disciplinari **Art. 37** 1. La frequenza è irregolare quando si riscontrano ripetute assenze o ritardi non imputabili a particolari motivi di salute, familiari o di forza maggiore.

2. Sono considerate arbitrarie le assenze non firmate dai rappresentanti legali o dagli allievi maggiorenni o dal datore di lavoro o non ritenute giustificate dal docente di classe o dalla direzione.

3. In caso di frequenza irregolare o di assenza ingiustificata, quindi arbitraria, il consiglio di direzione, sentito il docente di classe, può adottare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 27 del presente regolamento.

CAPITOLO IV

Assemblea dei genitori

Definizione e composizione	Art. 38	L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti al CPC; essa è l'organo rappresentativo dei genitori.
Costituzione	Art. 39	La costituzione dell'assemblea dei genitori avviene previa informazione della direzione dell'istituto ai genitori.
Compiti	Art. 40	L'assemblea dei genitori: a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori; b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni scolastiche; c) delibera sugli oggetti che le leggi e i regolamenti di applicazione le deferiscono.
Convocazione	Art. 41	<ol style="list-style-type: none">1. La convocazione dell'assemblea dei genitori deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.2. I genitori possono venir convocati separatamente secondo i due ordini di scuola (SMC e SPC).
Regolamento	Art. 42	L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa e approvato dal consiglio di direzione.
Deliberazioni	Art. 43	<ol style="list-style-type: none">1. L'assemblea dei genitori può deliberare solo se è presente almeno 1/5 dei suoi membri, con possibilità di essere riconvocato nello stesso giorno, senza limiti di presenza.2. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande.3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema proporzionale e a richiesta anche di un solo membro devono essere effettuate a scrutinio segreto.4. Gli organi dell'assemblea dei genitori informano entro una settimana la direzione dell'istituto sulle decisioni adottate.

CAPITOLO V

Consiglio di direzione

- Composizione** **Art. 44** Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, dei due vicedirettori e dei due collaboratori designati dal collegio dei docenti.
- Compiti** **Art. 45** 1. Il consiglio di direzione:
- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei regolamenti interni;
 - b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
 - c) procede alla formazione delle classi;
 - d) risponde alle osservazioni dei genitori, dei datori di lavoro e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
 - e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
 - f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
 - g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
 - h) decide, tranne che per i casi di competenza dell'Ufficio della formazione commerciale, sull'ammissione degli allievi;
 - i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
 - l) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.
2. La ripartizione dei compiti all'interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso, all'inizio dell'anno scolastico.
- Riunioni** **Art. 46** Il consiglio di direzione è convocato dal direttore e si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.
- Deliberazioni** **Art. 47** Di ogni seduta del consiglio di direzione viene redatto un verbale che è a disposizione, su richiesta, dei docenti.
- Elezione dei membri di spettanza del collegio dei docenti** **Art. 48** 1. I membri del consiglio di direzione designati dal collegio dei docenti sono scelti fra i docenti alla fine dell'anno scolastico, per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.
2. I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza di insegnamento di almeno 3 anni ed avere la sede di servizio presso l'istituto.
3. Hanno facoltà di voto i docenti con sede di servizio presso l'istituto nell'anno scolastico in cui si svolgono le elezioni.
4. I candidati al consiglio di direzione devono essere proposti alla presidenza del collegio dei docenti al più tardi il giorno che precede l'elezione.
5. Ogni candidato deve essere proposto da almeno 5 colleghi aventi diritto di voto, previo il suo consenso.
6. La votazione avverrà solo se il numero dei candidati proposti supera quello dei posti a disposizione.
7. In caso di votazione ogni elettore esprime al massimo un numero di voti corrispondente ai posti a disposizione; è ammesso un solo voto per candidato.
8. Le preferenze devono essere espresse mediante crocetta da apporre accanto al nominativo desiderato.

9. Sono considerate nulle le schede aventi un numero di preferenze superiori al prescritto o contenenti qualsiasi altra indicazione.
10. Se i candidati sono 3, verranno eletti i 2 con il miglior risultato. Se i candidati sono più di 3, si procederà a più turni di votazione, eliminando ad ogni turno il candidato con il peggior risultato.
11. Le operazioni di spoglio sono effettuate dal presidente del collegio dei docenti, coadiuvati dagli scrutatori. Se il presidente del collegio dei docenti dovesse presentarsi come candidato al consiglio di direzione, verrà sostituito nelle operazioni di spoglio da uno scrutatore appositamente designato.

CAPITOLO VI

Consigli di classe e docenti di classe

Composizione	Art. 49	I docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe. Esso è presieduto dal docente di classe.
Partecipazione	Art. 50	La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per tutti i docenti che insegnano le materie obbligatorie, opzionali e facoltative.
Compiti	Art. 51	<p>Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none">assicura l'informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e, per gli apprendisti, ai datori di lavoro, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;prende, presieduto dal direttore dell'istituto o da un altro membro del consiglio di direzione, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi della SMC da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali e fornisce, per gli allievi della SPC, un preavviso all'Ufficio della formazione commerciale circa l'eventuale promozione da una classe a quella successiva.
Riunioni	Art. 52	<ol style="list-style-type: none">Il consiglio di classe si riunisce periodicamente per svolgere i compiti attribuitigli. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.
Convocazione	Art. 53	La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.
Deliberazioni	Art. 54	<ol style="list-style-type: none">Nel caso di decisioni sulla promozione o segnalazione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio del direttore dell'istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.I docenti riuniti per decidere sulla promozione o segnalazione di un allievo dispongono di un unico voto e non possono astenersi dallo stesso; non è altresì consentito il voto segreto.Delle decisioni prese viene steso un verbale.
Docente di classe	Art. 55	<ol style="list-style-type: none">Ad ogni classe viene assegnato un docente di classe, scelto dal consiglio di direzione tra i docenti delle materie obbligatorie di quella classe. Allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe. Al docente di classe è riconosciuto uno sgravio previsto dall'art. 59 della LORD.Al docente di classe spetta il compito di:

- a) presiedere il consiglio di classe, tranne nel caso di decisioni inerenti alla promozione e alla segnalazione degli allievi;
- b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per apprendisti, con i maestri di tirocinio;
- c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
- d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
- e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi.

CAPITOLO VII

Attività fuori sede e straordinarie

Principi

- Art. 56**
1. Tutte le attività fuori sede e straordinarie sono da considerarsi parte integrante dell'attività scolastica. La partecipazione alle attività organizzate dall'istituto è, in linea di massima, obbligatoria per gli allievi e per i docenti; in casi particolari e motivati per iscritto la direzione può concedere una dispensa.
 2. Queste attività devono avvenire durante i giorni scolastici, salvo casi particolari, limitatamente a un giorno festivo all'anno.
 3. Il consiglio di direzione autorizza le attività sulla base:
 - a) della loro connessione con il programma di studio o della particolare rilevanza culturale;
 - b) della loro adeguata collocazione nel calendario dell'anno scolastico.

Organizzazione

- Art. 57**
1. Si possono organizzare:
 - a) gite culturali di fine ciclo o di fine anno scolastico;
 - b) uscite di studio di tipo professionale (visite aziendali) e di tipo culturale (cinema, teatro, mostre, conferenze);
 - c) attività sportive (corsi di sci, corsi polisportivi, giornate sportive);
 - d) attività speciali (giornate tematiche);
 - e) scambi di classi e/o allievi.
 2. L'organizzazione delle gite di fine ciclo o di fine anno scolastico spetta alla classe interessata, in collaborazione con il docente di classe o un altro docente; l'organizzazione di tutte le altre attività spetta invece al docente responsabile o al gruppo di docenti interessati i quali elaborano un progetto particolareggiato accompagnato da un preventivo di spesa.
 3. Il programma per qualsiasi attività deve essere consegnato in direzione almeno un mese prima dello svolgimento per la necessaria autorizzazione e per l'informazione alle famiglie e agli eventuali datori di lavoro.

CAPITOLO VIII

Entrata in vigore

Entrata in vigore

- Art. 58**
- Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti dell'istituto il 25 agosto 2009, entra in vigore a partire dal 1 novembre 2009 e annulla ogni disposizione precedente.